

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città metropolitana di Messina)

Via Consolare Valeria, 334 -cap 98030 Sant'Alessio Siculo

E mail: segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it

Pec: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 09.01.2021

OGGETTO: Modifica ed integrazione dell'Ordinanza sindacale n. 1 del 07.01.2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 83, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio dal giorno 8 al giorno 15 gennaio 2021 - Scuola "A.Gussio", S. Alessio Siculo.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza N. 01 del 07.01.2021 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 83, in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio dal giorno 8 al giorno 15 gennaio 2021 - Scuola "A.Gussio" S.Alessio Siculo**", di cui si richiamano integralmente i contenuti ed i presupposti;

Vista l'ordinanza contigibile ed urgente n. 5 del 09.01 2021 del Presidente della Regione Siciliana, che reca ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 nel territorio della Regione siciliana;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, della predetta ordinanza PRS che dispone che i dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, hanno facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali;

Ritenuto di modificare ed integrare la propria ordinanza n. 1 del 07.01.2021, al fine di permettere agli alunni disabili o portatori di bisogni educativi speciali di potere fruire in presenza delle prestazioni scolastiche/educative;

Sentita sul punto la dirigente scolastica;

Ritenuto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valere per l'intero territorio comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente focale, le ordinanze contigibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visti: l'art. 32 della Costituzione; l'art. 32 della L. 23/23.12.1978, l'art. 117 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112; l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs, n. 267/2000, comma 5 ai sensi del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contigibili e urgenti

sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime - ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

ORDINA

Di modificare ed integrare la propria ordinanza n. 1 del 07.01.2021, disponendo che dal 8 al 15 gennaio, ferma restando la sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, **è fatta salva la facoltà dei dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali;**

AVVERTE


Che in caso di inosservanza della presente Ordinanza si applica una sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00. È fatto obbligo agli Agenti di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia operanti sul territorio comunale ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza, oltre ad essere resa pubblica mediante inserimento all'Albo pretorio online, sul sito internet istituzionale e su tutti i mezzi di comunicazione ufficiali dell'Ente, venga trasmessa a:

- Presidenza della Regione Siciliana- Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- SE. Prefetto di Messina ;
- Sig. Questore di Messina ;
- Comando Stazione Carabinieri di Sant'Alessio Siculo ;
- Polizia Metropolitana di Messina;
- Polizia Municipale di Sant'Alessio Siculo;
- Dirigente scolastico Istituto comprensivo Santa Teresa Riva;

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto, nei termini e forme di legge, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.



Il Sindaco

Dott. Nunzio Giovanni Foti